



OSSERVATORIO SULLA FINANZA E LA CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI

ATTO DI ORIENTAMENTO EX ART. 154, COMMA 2, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, SUL COLLABORATORE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART. 239, COMMA 4, DEL TUEL.

A. Premessa

L'articolo 239, comma 4 del Tuel, stabilisce che “L'organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 234, comma 2. I relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione.”

Le associazioni rappresentative dei revisori dei conti degli enti locali ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili, hanno rappresentato all'Osservatorio la necessità di opportune indicazioni utili a superare le incertezze che derivano dalla lacunosa disciplina del Tuel, in merito al ruolo ed alle funzioni dei collaboratori dell'organo di revisione contabile, con particolare riferimento alla necessità di valorizzarne la figura e di fissare le modalità di attivazione e gestione di tali rapporti.

La problematica emersa, per quanto altamente significativa, per sua natura non attiene a possibili modifiche normative, ma può certamente essere oggetto di uno specifico intervento dell'Osservatorio al fine di indirizzare e orientare le determinazioni dei revisori contabili in relazione a tali fattispecie.

L'evoluzione normativa degli ultimi anni, ha ampliato in modo esponenziale le funzioni ed i compiti del revisore dell'ente locale, al quale l'ordinamento, in continua evoluzione, affida compiti di controllo, asseverazione e rilascio di pareri sempre più numerosi ed afferenti i più disparati ambiti della gestione, sia finanziaria che contabile degli enti locali.

Tale contesto, accresce l'importanza della figura del collaboratore, il cui fattivo contributo può agevolare l'efficiente e tempestivo svolgimento dell'attività istruttoria e di verifica di competenza dell'organo di revisione contabile, oltreché assisterlo e coadiuvarlo, in modo costante, nello svolgimento di tutte le attività conseguenziali alle funzioni specifiche, tipizzate dalle norme di settore che, indubbiamente, dilatandosi e complicandosi, richiedono un'applicazione professionale continua e vigile, che può essere efficacemente garantita anche grazie ai collaboratori.

Pertanto, è sempre più diffuso il ricorso al collaboratore da parte del revisore contabile, con l'intento di migliorare la qualità dei risultati della medesima funzione, rafforzando in tal modo anche la possibilità per l'organo revisionale di esercitare la funzione consultiva (la più richiesta dagli enti), attraverso l'emanazione dei pareri, la cui attività istruttoria necessita di approfondimenti documentali, della valutazione della dottrina e della giurisprudenza di settore, nonché dell'accurato esame dei principi contabili.

Risulta evidente perciò, che nell'ambito del monitoraggio costante della situazione finanziaria dell'ente locale, per il rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica, assume rilievo la possibilità di avvalersi dell'ausilio e l'assistenza di un collaboratore, seguendo delle modalità che in mancanza di una precisa regolamentazione, vanno riportate a dei canoni rispondenti ai principi generali che presiedono la disciplina di rapporti analoghi, applicabili anche nella gestione del rapporto con questa figura.

Fondamento dell'atto di orientamento, in generale, è l'esercizio del compito di monitoraggio della situazione della finanza pubblica locale che va intesa nell'interesse della sua consistenza e cioè sia per i profili propri e specifici delle regole contabili a presidio della sana gestione finanziaria, sia negli aspetti strumentali-organizzativi che sono parimenti essenziali nella comprensione e valutazione della suddetta situazione, per i quali è auspicabile il conseguimento di un apprezzabile livello di omogeneità e coerenza.

Finalità del presente atto di orientamento, adottato in conformità ai compiti intestati all'Osservatorio, con il decreto 7 luglio 2015 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è la promozione di un percorso di garanzia del rispetto dei canoni di legalità, coerenza, ragionevolezza e trasparenza, nell'esercizio del potere discrezionale di scelta della figura del collaboratore in conformità alle norme che disciplinano la materia.

L'efficacia dell'atto di orientamento consiste nella rappresentazione di una linea di azione per l'esercizio di compiti e funzioni, suscettibile di una condivisione per la motivazione dei provvedimenti e potenzialmente utile a realizzare un sistema di disciplina della materia interessata, coerente nei principi e omogeneo negli effetti.

B. Modalità di scelta del collaboratore

Sulle modalità di scelta della figura di collaboratore, la normativa non prevede alcun criterio selettivo, salvo richiamare la necessità del possesso dei requisiti per accedere alla funzione di revisore degli enti locali. Il rinvio all'art. 234 comma 2 mutua, in sostanza, i requisiti di professionalità che deve possedere il collaboratore, senza porre altre condizioni soggettive limitative all'assunzione dell'incarico, salva la necessità di rispettare attentamente le norme sull'incompatibilità ed inconfiribilità di cui all'art. 236 del Tuel, nonché i limiti previsti per l'affidamento dell'incarico di revisore contabile di cui all'art.238 del Tuel.

A fronte di tale “statuto base” per la figura del collaboratore dell'organo di revisione si pone l'esigenza di individuare criteri omogenei ai quali ispirare la scelta di detta figura; criteri che riflettano le aspettative di garanzia professionale e di responsabilità istituzionale che si correlano ai compiti dei revisori. In tale direzione, la scelta dell'incaricato deve essere adeguatamente motivata soprattutto in riferimento ai criteri adottati e alle valutazioni effettuate.

La scelta del collaboratore o dei collaboratori spetta all'organo di revisione. Nel caso di organo collegiale la scelta deve essere condivisa dall'unanimità dei componenti. I collaboratori cessano dall'incarico con la scadenza dell'organo che li ha nominati.

Pur rivestendo l'incarico carattere fiduciario, dovrà essere formalizzato con provvedimento adeguatamente motivato e pubblicizzato sul sito dell'ente.

C. Compiti di collaborazione

Il collaboratore coadiuva e assiste l'organo di revisione contabile nello svolgimento delle sue funzioni e secondo le sue direttive, operando sotto la responsabilità dell'organo di revisione. Su incarico dell'organo di revisione può compiere le istruttorie preliminari all'adozione degli atti e delle operazioni rientranti nella competenza dello stesso organo che vigila sulla corretta esecuzione delle attività conferite.

Il collaboratore, può assistere, alle sedute di organi ed organismi nella cui composizione sia prevista la presenza dell'organo di revisione.

Il collaboratore dell'organo di revisione può accedere, previa autorizzazione scritta dell'organo di revisione, nel rispetto delle direttive, agli atti ed ai documenti amministrativi dell'ente locale indicati nell'autorizzazione e utilizzare le dotazioni strumentali, messe a disposizione dal medesimo ente per l'organo di revisione

L'atto con il quale viene formalizzato l'incarico deve contenere esplicitamente, con la massima analiticità, i compiti affidati ed i necessari richiami ai principi di riservatezza e di deontologia professionale che il collaboratore è chiamato a rispettare scrupolosamente.

D. Responsabilità, compenso

L'organo di revisione contabile è responsabile dell'attività del collaboratore ed è tenuto, pertanto, a vigilarne e controllarne l'operato.

Il compenso del collaboratore, per norma, rimane a carico del collegio e fissato nell'atto di incarico, dovrà essere proporzionato alla collaborazione richiesta.

E. Revoca dell'incarico

L'atto di affidamento dell'incarico, per precisa statuizione, deve contemplare la revoca dell'incarico per la sopravvenienza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità di cui al D.lgs 39/2013 e dall'articolo 236 e 238 del TUEL.

Ugualmente è demandato all'atto di conferimento la previsione della revoca dell'incarico per gravi inadempienze, da richiamare accuratamente nell'eventuale provvedimento di revoca adottato, che si ritiene debba essere trasmesso oltre che all'ente locale, anche alla Prefettura.

Al termine dell'incarico, l'organo di revisione rilascia una attestazione dell'attività svolta e del periodo di durata dell'incarico del collaboratore.

Tutto quanto fin qui considerato:

RAPPRESENTA

Le suesposte argomentazioni, condivise nell'odierna adunanza plenaria dell'Osservatorio, conducono alla pronuncia di un orientamento nelle determinazioni da assumere in materia di

conferimento, da parte dell'organo di revisione contabile degli enti locali, di incarichi di collaborazione, al fine di promuovere la maggiore omogeneità possibile, alla luce delle indicazioni esposte in narrativa.

L'adunanza dell'Osservatorio auspica la più ampia condivisione operativa del presente orientamento, tenuto conto della oggettiva necessità di una stabilità regolativa degli specifici aspetti fin qui trattati concernenti i rapporti di collaborazione instaurati dagli organi di revisione economico-finanziari per provvedere a garantire l'ottimale esercizio delle importanti funzioni loro attribuite dall'ordinamento.

Roma, 12 marzo 2018